

“RAPPRESENTANTE DI LISTA”

COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO DA PARTE DEL “RAPPRESENTANTE DI LISTA” ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 03 OTTOBRE E LUNEDÌ 04 OTTOBRE 2021 ED EVENTUALI BALLOTTAGGI DOMENICA 17 E LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021.

Spett. Ditta

Via

Città

All'attenzione dell'Ufficio del Personale

La presente per informarvi che il sottoscritto/a

.....
alle vostre dipendenze, essendo stato nominato Rappresentante di Lista, sarà assente per motivi elettorali, nelle giornate del **02-03-04 OTTOBRE 2021 ed eventuale turno di ballottaggio**, resta inteso che secondo quanto previsto dall'art. 119 della legge 30 marzo 1957, n. 361 come modificato dalla legge 53/90 e dall'art. 1, comma 1, legge 29/01/1992, n. 69, i giorni di assenza dal lavoro per tutto il periodo delle operazioni elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa, fermo restando che le somme corrisposte in base alla norma sopraccitata, in virtù della legge 30/04/81 n. 178, sono detraibili da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte di reddito.

Distinti saluti.

..... lì

In fede

firma.....

•DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi. I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio. Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse". In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precepto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991). Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protrassero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì. Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992). Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.